

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 800-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 ottobre 1970

modificato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 ottobre 1971 (V. Stampato n. 2797)

d'iniziativa dei senatori LIMONI, DE LUCA, CAROLI, PERRINO, VERRASTRO, COLELLA, ZANNINI, BALDINI, PICCOLO, BURTULO e BARTOLOMEI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l' 11 ottobre 1971

Riordinamento del ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituito dal seguente:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico:

« L'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale transitorio ha luogo ad anzianità sino al grado di tenente colonnello e a scelta al grado di colonnello, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle norme previste dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887 ».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, è abrogato per la parte che riguarda gli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209.

Art. 3.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale transitorio istituito con la legge 5 agosto 1962, n. 1209, sono i seguenti:

Colonnello	anni 60
Tenente colonnello	» 60
Maggiore	» 58
Capitano	» 54

Art. 4.

La tabella annessa alla legge 5 agosto 1962, n. 1209, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 5.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza del ruolo spe-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale della Guardia di finanza, nominati ufficiali in servizio permanente effettivo anteriormente alla cessazione dello stato di guerra, possono chiedere, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e con effetto dal 31 ottobre 1970, di essere trasferiti nel ruolo speciale transitorio degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza nei limiti delle eccedenze all'organico del grado di tenente colonnello del ruolo normale esistenti alla suindicata data del 31 ottobre 1970 per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Ove il numero dei tenenti colonnelli del ruolo normale che chiedono il trasferimento di ruolo sia superiore a quello delle eccedenze di cui al precedente comma, hanno precedenza nel trasferimento gli ufficiali con maggiore anzianità di grado.

Art. 3.

Il limite d'età per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza è rispettivamente di anni 60 e di anni 59 a decorrere dal 1° ottobre 1970.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Per i primi tre anni di applicazione della presente legge, i tenenti colonnelli in ser-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ciale transitorio che siano stati valutati per l'avanzamento al grado superiore con giudizio di idoneità e che non possono conseguire altra valutazione perchè raggiunti dai limiti di età, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello in cui vengono raggiunti dai detti limiti e collocati in ausiliaria.

Art. 6.

Al maggior onere di lire 4.000.000 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 1192 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969 e corrispondenti per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

vizio permanente effettivo del ruolo speciale transitorio della Guardia di finanza giudicati idonei all'avanzamento che siano raggiunti dai limiti d'età per la cessazione dal servizio permanente o che divengano permanentemente inabili al servizio incondizionato o che decedano sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alla tabella allegata, con decorrenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti d'età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

A decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tenenti colonnelli nell'anzidetto ruolo possono essere promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente a quello nel quale si verificano gli eventi di cui al precedente comma, previo giudizio di meritevolezza espresso dalla Commissione superiore di avanzamento prevista dall'articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Nel caso di cessazione dal servizio permanente per limiti d'età, gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti d'età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel caso di giudizio di permanente inabilità gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità.

Art. 6.

Al maggior onere di lire 2.000.000, 1 milione 500.000, 1.000.000, rispettivamente per ciascuno degli anni finanziari 1971, 1972 e 1973, si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1971 e ai capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento	Requisiti richiesti		Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione
		Periodo minimo di comando	Permanenza minima nel grado			
Colonnello	—	—	—	4	—	—
Tenente colonnello ...	scelta	—	3 anni	18	1 (a)	Tutti gli ufficiali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 5 agosto 1962, numero 1209
Maggiore	anzianità	—	4 anni			
Capitano	anzianità	1 anno di comando di compagnia o comando equipollente	6 anni	1	—	

(a) In prima applicazione della legge le promozioni sono quattro, a ripianamento dell'organico.

Negli anni successivi, per gli ufficiali che hanno già maturato il periodo di permanenza minima nel grado, le promozioni avranno decorrenza dal 1° gennaio.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

TABELLA

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
NEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Permanenza minima nel grado	Numero degli ufficiali da ammettere a valutazione
Colonnello	—	—	—
Tenente colonnello	scelta (a)	3 anni (b)	Tutti i tenenti colonnelli in ruolo, qualunque sia la permanenza nel grado, per tre anni consecutivi, a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge (c).

(a) Le promozioni al grado di colonnello sono disposte in ragione di quattro per il 1971 e, rispettivamente, di tre e di due per i due anni seguenti. L'iscrizione in quadro, sulla scorta della graduatoria di merito formata per ciascuno degli anni anzidetti, ha luogo secondo l'ordine di ruolo.

(b) Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento che alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la valutazione abbia compiuto il periodo di permanenza minima nel grado viene promosso con effetto dalla data anzidetta.

Il tenente colonnello iscritto in quadro d'avanzamento, che non possa conseguire la promozione nello anno di validità del quadro medesimo per non aver compiuto il periodo di permanenza minima nel grado, viene riportato d'ufficio, senza che occorra altra valutazione, nel quadro d'avanzamento dell'anno successivo in concorrenza, secondo l'ordine di ruolo, con i parigrado giudicati idonei ed iscritti in tale ultimo quadro. Le promozioni eventualmente non effettuate vanno in aumento a quelle da disporre per l'anno successivo.

(c) L'aliquota di valutazione è stabilita sotto la data del 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce la valutazione e, comunque, con riferimento all'anzidetta data.